

9. Licenziamento

9.1. Trib. Roma ord. 24 febbraio 2021 (in  *Boll. ADAPT*, 2021, n. 9).

Art. 9, comma 1, d.lgs. n. 23/2015 - Licenziamento ingiustificato - Imprese di “piccole” dimensioni - Sanzione indennitaria - Funzione risarcitoria - Funzione dissuasiva - Inadeguatezza - Questione di legittimità costituzionale - Rilevante e non manifestamente infondata.

È rilevante e non manifestamente infondata, in rapporto agli artt. 3, comma 1, 4, 35, comma 1, e 44, comma 1, nonché all’art. 117, comma 1, Cost. (in relazione all’art. 24 della Carta sociale europea), la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del d. lgs. 4 marzo 2015, n. 23, con riguardo alle parole «ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all’art. 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970, [...] l’ammontare delle indennità e dell’importo previsti dall’art. 3, comma 1, [...] è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità»; la sanzione contemplata in caso di licenziamento ingiustificato dalla norma oggetto di censura, infatti, non configura un’indennità adeguata alla stregua dei principi costituzionali e sovranazionali sottesi alle disposizioni richiamate.

Jobs Act e “piccole imprese”. Sulla questione di costituzionalità del “contratto a tutele crescenti” con i piccoli datori di lavoro

Sommario: 1. L’ordinanza romana: continuità e discontinuità nella strategia di attacco al Jobs Act. – 2. Indennità o risarcimento? – 3. L’incongruità dell’indennizzo e la malintesa “discrezionalità” del giudice. – 4. Ancora su “discrezionalità” del giudice e su incongruità e dissuasività della sanzione. – 5. Sulla pretesa irragionevolezza del criterio occupazionale.

1. Era facilmente prevedibile che la norma del *Jobs Act* (art. 9, comma 1 del d.lgs. n. 23/2015) dedicata al licenziamento ingiustificato intimato da “piccoli” datori di lavoro, pur essendo una di quelle norme su cui la pronuncia di incostituzionalità del 2018 riguardante i datori “non piccoli” (art. 3, comma 1) produce un effetto diretto – in virtù del rinvio espresso che essa opera a quest’ultima –, non potesse sfuggire a un autonomo scrutinio di costituzionalità, a cagione della ulteriormente limitativa previsione, che essa reca, del tetto massimo di 6 mensilità.

Non è dunque un caso se proprio su questo punto – e cioè sull’adeguatezza in sé dell’ammontare (massimo) dell’indennizzo – l’ordinanza del Tribunale di Roma che, seguendo l’onda lunga di C. cost. n. 194/2018 (si vedano pure C. cost. n. 150/2020, n. 254/2020, n. 193/2021), ha rimesso alla Consulta la rela-